



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 172 DEL 17/04/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMO-SANITARI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA D. CHIESA - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERMICA LAMPERTI – CIG BB23173766

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 18/12/2025 è stata approvata la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028";
- in data 07/01/2026 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 avente ad oggetto " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI 2026-2028: PARTE FINANZIARIA (EX ART.169 DEL D. LGS.N. 267/2000 E SS.MM.);
- con Decreto del Sindaco n. 24 del 31/12/2025 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare diversi interventi manutentivi di carattere termo sanitari presso il palazzetto dello sport di Via D. Chiesa dovuti in prevalenza a delle perdite delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche Codice) e s.m.i.,

Valutato che:

- l'importo massimo stimato del servizio sopra citato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è inferiore a Euro 140.000,00 al netto dell'IVA e pertanto sussistono le condizioni per procedere ad affidamento diretto, nei termini di cui all'art 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- il valore stimato per l'acquisizione del servizio risulta altresì inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 al netto dell'IVA, al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall'art. 1, c. 130 della L. n. 145/2018, non è obbligatorio il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto/negoiazione;
- il servizio di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, tenuto conto del loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti l'art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006; l'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999; l'art. 1, co. 7, della L. n. 135/2012; l'art. 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014); il DPCM 11.7.2018;

Dato atto che:

- avuto riguardo alla categoria merceologica e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Visto l'art. 17 del Codice, il quale prevede:

- al comma 1 che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- al comma 2 che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale";

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine mantenere in buono stato conservativo gli immobili di proprietà comunale,
- il contratto ha per oggetto l'esecuzione di diversi interventi manutentivi di carattere termosanitari presso il palazzetto dello sport di Via D. Chiesa,
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto le spese del servizio rientrano nei limiti stabiliti dall'art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- chi sottoscrive il presente provvedimento è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) in quanto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per tutte le fasi pertinenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto;

Considerato che:

- è stato richiesto di formulare un preventivo al seguente operatore economico: Idrotermica Lamperti con sede in via Boccaccio 16 – 21040 Venegono Inferiore, p.iva 02842550127;

- visto il preventivo, agli atti con prot. N. 3367 del 26/03/2026, trasmesso dall'operatore economico Idrotermica Lamperti con sede in via Boccaccio 16 – 21040 Venegono Inferiore, p.iva 02842550127 relativo al servizio in oggetto, per un importo di € 2.200,00 oltre IVA;

Dato atto che:

- detto preventivo è da ritenersi congruo ed economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale, anche in ragione dei prezzi di mercato per forniture analoghe praticati dagli operatori economici;

- è stato verificato in istruttoria che l'operatore economico in questione è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione del servizio contrattuale;

Dato atto che nel rispetto dell'art. 52 comma 1 del Codice:

- l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e ss. del Codice, nonché il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Dato atto altresì che:

- per quanto attiene la forma contrattuale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36 del 2023;

- il perfezionamento dell'affidamento (compresa l'acquisizione del CIG) avverrà in modalità digitale, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice, D.lgs. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC);

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, alla Idrotermica Lamperti con sede in via Boccaccio 16 – 21040 Venegono Inferiore, p.iva 02842550127 nel rispetto del preventivo del servizio in opera come sopra descritta, per un importo pari a Euro 2.200,00 oltre IVA al 22%;

Considerato pertanto che occorre impegnare sull'esercizio finanziario 2026 la somma complessiva di Euro 2.684,00 (IVA al 22% inclusa);

Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INAIL in data 24/02/2026 con Prot. INAIL_52993437 con scadenza validità il giorno 24/06/2026, la summenzionata ditta risulta IN REGOLA e verificato l'inesistenza di annotazioni;

Dato atto, altresì, che il sottoscritto, in qualità di RUP:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II, libro secondo del Codice Penale, ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001;

- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare gli artt. 107, 169 e 183;
- la Legge n. 241/1990, in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di Armonizzazione contabile;
- il Regolamento UE n. 679/2016 ed il D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione di dati personali;
- lo Statuto del Comune di Venegono Inferiore;
- i seguenti e vigenti Regolamenti del Comune di Venegono Inferiore: il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, all'operatore economico Idrotermica Lamperti con sede in via Boccaccio 16 - 21040 Venegono Inferiore, p.iva 02842550127 l'esecuzione di diversi interventi manutentivi di carattere termo sanitari presso il palazzetto dello sport di Via D. Chiesa;

2) di impegnare sull'esercizio finanziario 2026 la somma complessiva di € 2.684,00 (IVA al 22% inclusa) imputando la stessa al:

CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO DEI CONTI	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	CIG Fornitore	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2026 €.	2027 €.	2028 €.
6810/4	2.02.01.09	000	CP	BB23173766	2.684,00		

3) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

4) di dare atto che:

- ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è: BB23173766;

- l'affidatario, con l'accettazione del presente affidamento, assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- il perfezionamento dell'affidamento (compresa l'acquisizione del CIG) avverrà in modalità digitale, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice, D. Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC);

- gli obblighi di pubblicità inerenti la procedura in oggetto vengono assolti mediante la pubblicazione sulla BDNCP di ANAC nell'ambito della digitalizzazione del ciclo vita dei contratti pubblici citata in premessa;

5) di procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell'Area scrivente.

Nota: avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Il Responsabile
Federico Jardini